



SCHEMA DI CONVENZIONE

REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE, INDAGINE AMBIENTALE E PROGETTAZIONE PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

TRA

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata da, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, di seguito denominata "Regione"

E

Veneto Acque S.p.A., con sede a Mestre – Venezia, via Torino n. 180, Cod. Fisc. 03875491007, rappresentata per la firma del presente atto da, di seguito denominata "Società",

- VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992,;
VISTI il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
VISTE la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii, la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii.;
VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 88 datata 21 luglio 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1401 datata 16 settembre 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1601 datata 19/11/2021 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. _____ datata _____ con la quale è stato approvato il presente schema di Convenzione;

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia ed in linea con quanto previsto dal Piano Direttore 2000, assegna specifiche risorse, a valere



sui fondi della Legge Speciale per Venezia, per l'attuazione di interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino Scolante;

- tali interventi ricomprendono attività di caratterizzazione ambientale dei siti per conoscere il grado di contaminazione presente, nonché di messa in sicurezza e bonifica delle aree, con l'obiettivo finale di ripristinare il sito e consentirne gli usi legittimi;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020, recepita della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020, è stato assegnato a Veneto Acque S.p.A. un finanziamento di € 300.000,00 (scheda progetto C-3) per "Attività di caratterizzazione e monitoraggio ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia";
- Veneto Acque S.p.A. è una società interamente partecipata dalla Regione del Veneto e le previsioni contenute nello Statuto Sociale configurano l'esistenza di un controllo, da parte della Regione del Veneto su Veneto Acque S.p.A., assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., aggiornato da ultimo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 20.05.2020, prevede tra l'altro all'oggetto sociale la bonifica di siti contaminati di competenza pubblica ed in particolare:
 - progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione;
 - studi in materia di bonifica;
 - indagini ambientali;
 - piani di caratterizzazione;
 - analisi di rischio;
 - piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica;
 - attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali;
- la Società svolge inoltre un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e pertanto sussistono in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di "in house providing" dalla normativa europea e nazionale (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica");

CONSIDERATO CHE

- al fine di identificare i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni necessarie ad indirizzare correttamente interventi sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica dei siti contaminati presenti sul territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, è necessario procedere preliminarmente alla loro caratterizzazione ambientale, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 2 alla Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Regione del Veneto, per il tramite della Direzione Progetti Speciali per Venezia, ha effettuato una specifica ricognizione presso i 108 comuni ricedenti nel territorio del Bacino Scolante finalizzata ad



individuare la presenza di siti ricadenti in aree di proprietà privata per i quali è previsto l'intervento della Pubblica Amministrazione in qualità di soggetto attuatore e sulle quali è necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ovvero per le aree private, per le quali l'Ente territorialmente competente debba intervenire in sostituzione ed in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 del medesimo Decreto Legislativo;

- rilevata la necessità di provvedere alla progettazione degli interventi di ripristino di detti siti, anche ai sensi di quanto disposto dai Titoli I, II, III, IV e V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente Convenzione si definiscono i rapporti tra la Regione e la Società al fine di regolamentare le modalità di attuazione delle attività di caratterizzazione, indagine ambientale e progettazione propedeutiche agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati ricadenti nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

A Veneto Acque S.p.A., con sede a Mestre – Venezia, via Torino n. 180, Cod. Fisc. 03875491007, compete, in relazione ai singoli interventi, la realizzazione del processo di caratterizzazione propedeutico agli interventi di bonifica di siti contaminati, o potenzialmente inquinanti, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 2, al Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero, a titolo esemplificativo:

- la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
- l'elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e la predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- l'esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti;
- l'elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- l'elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- l'identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio - calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1 alla Parte Quarta Titolo V del medesimo Decreto Legislativo, ove necessario.

Alla Società compete la predisposizione del Piano di Indagini sopra richiamato e l'attuazione del Piano di



Caratterizzazione, previa approvazione di entrambi gli elaborati da parte delle autorità competenti mediante Conferenza di Servizi convocata dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii. che stabilisce che la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia.

Il processo di caratterizzazione potrà concludersi con l'approvazione del Modello Concettuale Definitivo, nel caso in cui non si rilevi il superamento delle CSC (così come definite dal richiamato D. Lgs. 152/06), ovvero in caso di superamento delle CSC, con l'individuazione delle concentrazioni residue accettabili, a seguito di elaborazione di Analisi di Rischio Sito Specifica, così come stabilito dall'Allegato 2 al Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Qualora necessario, alla Società compete inoltre la progettazione degli interventi che, in esito a quanto rilevato a valle dell'esecuzione delle predette indagini, si rendono necessari al fine di provvedere al ripristino del sito e alla restituzione delle aree agli usi legittimi, secondo le disposizioni di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 "Testo Unico Ambientale", Titoli da I a V.

ART. 2 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno realizzate da Veneto Acque S.p.A. su specifica richiesta della Regione del Veneto, fino ad esaurimento del corrispettivo di € 300.000,00 IVA compresa.

Per ogni singolo intervento richiesto, Veneto Acque SpA provvederà a comunicare una previsione di spesa che dovrà essere aggiornata in caso di sviluppo di ulteriori fasi.

Assegnazioni di successivi interventi, avverranno entro i limiti delle disponibilità economica.

La Società dovrà comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia l'avvio del singolo procedimento relativo alle attività di caratterizzazione, indagine ambientale e progettazione degli interventi di Bonifica/ripristino del sito.

La Società dovrà acquisire la seguente documentazione:

1. provvedimento di approvazione da parte della Conferenza di Servizi di cui all'art. 1 della presente Convenzione, come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Parte Quarta del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. L'atto di approvazione dovrà contenere, in particolare, il Codice Unico del Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi della L. 16/11/2003, n. 3, art. 11 e della Deliberazione CTPE del 27/12/2002, n. 143.
2. altri pareri e/o approvazioni in merito all'intervento che si dovesse rendere necessario in base all'ordinamento normativo vigente in materia di salvaguardia e tutela ambientale e paesaggistica della Laguna di Venezia;
3. dichiarazione del progettista inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale laddove esistenti ovvero, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.

Successivamente alla presentazione della sopra citata documentazione e a seguito della presentazione di un Quadro Economico, che dovrà essere preventivamente approvato dai competenti uffici regionali, la Società



provvederà all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici.

Alla Società compete la nomina del responsabile del procedimento, nonché del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero delle figure previste dalla vigente normativa sui Contratti pubblici.

La Società si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

ART. 3 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi potranno essere realizzati fino ad esaurimento del corrispettivo regionale di € 300.000,00, IVA compresa assegnato alla Società con DCR n. 88 del 21/07/2020 e recepita della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020, salvo ulteriori finanziamenti che si dovessero rendere disponibili ad integrazione della disponibilità economica oggetto della presente Convenzione.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'intervento;
- b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori: in relazione alla disciplina degli espropri, servitù e quant'altri diritti reali che la Società può incontrare nella realizzazione degli interventi in oggetto, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- c) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);
- d) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori. Le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- e) oneri per attività realizzate internamente da Veneto Acque con proprio personale, che saranno rendicontati al costo azienda sostenuto dalla società sulla base di rilevazioni orarie certificate dal RUP;
- f) spese per le procedure ad evidenza pubblica;
- g) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile del Procedimento;
- h) servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;



- i) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali,
- j) I.V.A., nella misura prevista dalla legge.

ART. 4 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa sino al 31/12/2026.

Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente in forma scritta la vigenza della presente Convenzione.

Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 30 gg.; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo complessivo che la Regione riconosce a Veneto Acque S.p.A. per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari ad un massimo di € 300.000,00, IVA compresa.

Con Decreto del Direttore della Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia si provvederà ad impegnare l'importo di € 300.000,00 IVA compresa a favore della Società.

L'erogazione di tale corrispettivo avverrà a favore di Veneto Acque S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- primo acconto del 50% dell'importo del quadro economico del singolo intervento (indagine ambientale e/o di caratterizzazione), previa approvazione in sede di Conferenza di Servizi. La liquidazione avverrà mediante predisposizione di uno specifico provvedimento di approvazione dell'intervento e di liquidazione del primo acconto;
- secondo acconto pari al 40% dell'importo complessivo del quadro economico di cui sopra, previa presentazione di una relazione da parte di Veneto Acque contenente il rendiconto finanziario attestante la spesa di almeno i 2/3 della somma erogata come primo acconto;
- saldo finale, dell'importo massimo del 10% dell'importo complessivo alla conclusione delle attività e alla presentazione del provvedimento con il quale la Società approva il certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. La liquidazione avverrà con provvedimento di liquidazione, previa verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute.

Eventuali economie generate alla conclusione degli interventi potranno essere utilizzate per proseguire con ulteriori interventi di indagine ambientale e caratterizzazione, previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Regione del Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia.

I pagamenti verranno effettuati alla Società dalla Regione Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa e/o stati avanzamento lavori, in copia conforme all'originale.

Il termine ultimo per la conclusione delle attività è stabilito dal Decreto di approvazione dell'intervento e del quadro economico del singolo progetto.



L'inosservanza del predetto termine sarà valutata dalla Regione del Veneto ai fini della decadenza del finanziamento, con la conseguente possibile revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito e con riferimento ai lavori eseguiti.

ART. 6- OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.

La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**Allegato "sub A"** alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".

Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 7 - CODICE UNICO DI PROGETTO

La Società provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP MASTER) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 8 – RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

La presente convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Tutte le controversie tra la Regione e la Società, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.

In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.



ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO. REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico del soggetto beneficiario del finanziamento e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione, che si compone di 9 articoli, redatta su 6 facciate intere e sin qui della settimana, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

(firmato digitalmente)

Per Veneto Acque S.p.A.

(firmato digitalmente)



ALLEGATO sub A

CARTELLO DI CANTIERE

**Descrizione cartello**

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte "REGIONE DEL VENETO" (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati).

FASCIA 2

La scritta "LAVORI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).



FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l'una all'altra le scritte dell'Area e della Direzione Regionale: "Area Tutela e Sicurezza del Territorio" e sotto "Direzione Progetti Speciali per Venezia" con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta "PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	Colori RGB	Quadricromia
	Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171>

